



LEGGE 16 aprile 1971, n. 16 (pubblicata nell'albo del Palazzo Governativo il 3 maggio 1971).

**Legge che istituisce il piano di profilassi della tubercolosi bovina e per il risanamento degli allevamenti.**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 16 aprile 1971:*

*Generalità*

**Art. 1**

Il risanamento degli allevamenti della tubercolosi è obbligatorio per tutto il bestiame bovino esistente sul territorio nazionale.

Per l'attuazione del piano di profilassi e risanamento e per le decisioni che riguardano il periodo entro il quale il bestiame infetto deve essere abbattuto e le indennità di abbattimento, nonché per ogni norma di applicazione della presente legge che ne faccia riferimento, viene istituita una Commissione della quale fanno parte il Deputato alla Agricoltura, o persona di sua fiducia, in funzione di presidente, l'Ufficiale sanitario, il Direttore del pubblico macello, un Veterinario titolare di condotta, il Direttore dell'Ufficio Governativo Agrario e Forestale e due rappresentanti designati dagli allevatori.

Le funzioni di Segretario della Commissione saranno esercitate da un funzionario dell'Ufficio Agrario e Forestale.

Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Identificazione degli animali ed esecuzione delle prove diagnostiche.

**Art. 2**

I bovini di età superiore a sei settimane, esclusi quelli destinati alla macellazione come vitelli da latte, debbono essere contrassegnati all'orecchio (di norma il sinistro) con un tatuaggio recante la sigla RSM ed un numero progressivo. Tali contrassegni sono riportati in singole schede di stalla che, numerate progressivamente, saranno conservate in apposito schedario posto sotto il diretto controllo dell'Ufficio Agrario e Forestale.

Per l'attuazione della presente Legge sono ritenuti validi anche i contrassegni applicati agli animali iscritti ai libri genealogici o sottoposti a controlli funzionali.

### **Art. 3**

I bovini di cui all'articolo precedente sono sottoposti alla prova tubercolinica intradermica la cui esecuzione e valutazione è affidata ai Veterinari governativi operanti sotto il controllo della Sezione Zootecnica dell'Ufficio Agrario o da questo autorizzati ove non siano veterinari con funzioni di ufficiale governativo.

L'Ufficio Agrario ha l'incarico di reperire la tubercolina occorrente e di stabilirne, in accordo con l'Ufficio di Igiene e Sanità, le modalità di distribuzione e di impiego per l'esecuzione degli accertamenti diagnostici di cui sopra.

Misure previste per gli animali infetti.

### **Art. 4**

Sono considerati infetti di tubercolosi:

- 1) gli animali che abbiano fornito esito positivo alla prova della tubercolina eseguita con il metodo intradermico secondo le istruzioni impartite dall'Ufficio Agrario;
- 2) gli animali nei quali, indipendentemente dall'esito della prova allergica, la malattia risulti clinicamente manifesta o sia evidenziata dall'esito positivo delle opportune ricerche di laboratorio.

### **Art. 5**

Negli allevamenti in cui vengono rilevate reazioni positive alla prova tubercolinica tutti gli animali che li compongono devono essere sottoposti, da parte del competente veterinario condotto, all'esame clinico e, all'occorrenza, alle opportune prove di laboratorio al fine di identificare i casi di malattia clinicamente manifesta, nel qual caso al veterinario condotto è fatto obbligo di farne denuncia all'Ufficio di Igiene e Sanità, il quale, per mezzo dei vigili sanitari, prenderà i seguenti provvedimenti: isolamento e sequestro in separato ricovero o almeno in un idoneo posto della stalla comune fino ad avvenuta macellazione, con divieto di usare abbeveratoi adibiti per altri animali; disinfezione periodica della stalla e particolarmente delle poste occupate dagli animali infetti; divieto di utilizzare il latte per la alimentazione umana (questo può essere utilizzato per gli animali dell'allevamento, purchè bollito o comunque risanato); divieto di monta.

Ferma restando l'applicazione delle misure più sopra citate nei confronti dei capi con manifestazioni cliniche, tutti i bovini riconosciuti infetti ai sensi della presente legge debbono essere separati dagli altri sia nei ricoveri che nei pascoli, abbeverati separatamente e infine esclusi dalla monta pubblica.

Tali norme si applicano anche per gli animali che, pur risultando negativi agli accertamenti di cui al precedente articolo 4, debbano essere ritenuti sospetti in relazione alla diffusione della malattia rilevata nell'allevamento di cui fanno parte.

Gli animali infetti devono essere marcati, all'atto del controllo, in corrispondenza della parte mediana del margine inferiore dell'orecchio (di norma il destro) con asportazione, a mezzo dei

apposita tenaglia, di un lembo di padiglione a forma di T, iscritto in un quadrato avente il lato di cm.2-3 con l'asta disposta normalmente al margine del padiglione medesimo.

L'esito degli accertamenti viene riportato, per ogni singolo animale, sulla apposita scheda di stalla prevista dall'articolo 2 della presente legge.

### **Art. 6**

Gli animali riconosciuti infetti ai sensi della presente legge possono essere allontanati dall'allevamento soltanto per essere avviati direttamente al macello.

Tuttavia in deroga a quanto stabilito nel precedente comma il veterinario governativo condotto può autorizzare per comprovate esigenze, escluso il commercio, il trasferimento degli animali infetti in altre sedi sottoposte a vigilanza veterinaria.

Il periodo di tempo entro il quale tali animali devono essere abbattuti decorre dal giorno della notifica al proprietario o al detentore della constatazione della malattia ed è stabilito in giorni 15 per i soggetti colpiti da tubercolosi clinicamente manifesta o riconosciuti eliminatori di bacilli tubercolari.

In tutti gli altri casi tale periodo viene fissato dalla Commissione di cui all'art.1 e deve essere contenuto entro i 6 mesi, salvo che non si ritenga opportuno assegnare un maggiore periodo di tempo in relazione alla percentuale degli animali da eliminare rilevata al primo accertamento, alla possibilità di assicurare la rimonta con animali sani e ad altri motivi di forza maggiore.

Allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi.

### **Art. 7**

E' riconosciuto ufficialmente indenne da tubercolosi ogni allevamento nel quale:

- a) nessun bovino presenta manifestazioni cliniche di tubercolosi;
- b) tutti i bovini di età superiore a sei settimane, esclusi quelli destinati alla macellazione come vitelli da latte, hanno reagito negativamente ad almeno due prove tubercoliniche intradermiche eseguite a distanza di tempo non inferiore a sei mesi. Nel caso in cui l'allevamento sia stato sottoposto a risanamento, la prima di tali prove deve essere eseguita quando sono trascorsi almeno sei mesi dalla eliminazione di tutti gli animali infetti.

Negli allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi il controllo periodico con la prova tubercolinica deve essere effettuato una volta all'anno.

In casi eccezionali la commissione di cui all'art.1 può disporre una diversa periodicità dei controlli.

### **Art. 8**

Per gli allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni è rilasciata da parte dell'Ufficio Agrario (servizio zootecnico) una attestazione (Mod.A) di "allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi sotto il controllo dello Stato".

I proprietari hanno la facoltà di avvalersi di tale qualifica per la valorizzazione commerciale degli animali appartenenti agli allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi e per i prodotti da essi ottenuti.

Analoga facoltà è estesa alle ditte che acquistano latte esclusivamente da produttori i cui allevamenti abbiano il requisito indicato al primo comma. Tale condizione dovrà risultare dai contratti stipulati con i singoli produttori.

In particolare la qualifica di cui al precedente comma può figurare sui contenitori e sugli involucri del latte e suoi derivati.

Gli Uffici Agrario e Forestale e di Igiene e Sanità disporranno periodici controlli, da parte degli organi di vigilanza, affinché sia garantito il rispetto delle norme previste nei commi precedenti.

L'attestazione Mod. A (servizio zootecnico) è valida per un anno o per un periodo di tempo superiore in relazione alla periodicità dei controlli previsti dal precedente art.7.

Essa può essere rinnovata soltanto dopo che tutti gli animali dell'allevamento siano sottoposti nuovamente alla prova tubercolinica con esito negativo e sempreché nell'intervallo fra i due ultimi controlli non si siano verificate tutte o in parte le condizioni previste dal successivo articolo 12.

### **Art. 9**

Per i singoli bovini o per gruppi di bovini appartenenti ad allevamenti ufficialmente indenni viene rilasciato da parte dell'Ufficio Agrario (servizio zootecnico) speciale certificato (Mod.B) comprovante che tali animali provengono da un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi controllato dallo Stato.

Il certificato Mod. B è valido per 15 giorni dalla data del rilascio.

Per gli animali che hanno soggiornato nelle stalle di sosta previste dall'art.18 della presente legge per un periodo di tempo superiore alla validità del certificato indicato nel precedente comma, il veterinario governativo, competente per condotta, rilascia, a richiesta degli interessati ed a corredo dei certificati sanitari di origine, un apposito attestato dal quale deve risultare che l'animale o gli animali in esso indicati hanno soggiornato in permanenza, dalla data di introduzione, in una stalla autorizzata al ricovero degli animali destinati alla rimonta degli allevamenti posti sotto il controllo dello Stato ai fini del risanamento dalla tubercolosi.

Tali norme si applicano anche nei confronti di animali importati dall'estero scortati da certificati comprovanti che provengono da un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi.

L'attestato rilasciato dal veterinario condotto ha una validità di venti giorni che decorrono dalla scadenza dei certificati comprovanti la provenienza degli animali da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi.

### **Art. 10**

Un allevamento dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi non perde tale riconoscimento a seguito della constatazione della malattia su un solo bovino ad esso ancora appartenente ovvero che lo abbia lasciato da non più di 15 giorni, purché si verifichino le seguenti condizioni:

1) nessun altro caso di tubercolosi deve essere stato constatato dal momento in cui l'allevamento è stato riconosciuto ufficialmente indenne;

2) l'animale riconosciuto infetto deve essere immediatamente isolato ed eliminato entro 8 giorni dalla constatazione della malattia;

3) successivamente alla eliminazione del capo infetto, tutti gli altri animali dell'allevamento debbono presentare reazione negativa a due controlli tubercolinici distanziati di 6 settimane.

Tuttavia l'Ufficio Agrario e Forestale provvede a ritirare l'attestazione Mod. A ed a sospendere il rilascio dei certificati Mod. B dal momento della constatazione della malattia fino a che non si sono verificate tutte le condizioni previste dal precedente comma.

### **Art. 11**

Nei casi in cui negli allevamenti riconosciuti in precedenza ufficialmente indenni da tubercolosi, si verificano tutte o in parte le condizioni previste dal successivo articolo 12, l'Ufficio Agrario provvede a ritirare l'attestazione Mod. A ed a sospendere il rilascio dei certificati Mod. B.

I certificati Mod. B perdono la loro validità se gli animali sono introdotti in un allevamento non ufficialmente indenne da tubercolosi o se vengono comunque esposti a possibilità di contagio diretto o indiretto.

Allevamenti infetti da tubercolosi - Risanamento - Disinfezioni.

### **Art. 12**

Un allevamento è considerato infetto nei seguenti casi:

1) a seguito della constatazione, in occasione del primo controllo o di quelli successivi, della presenza di animali da ritenere infetti ai sensi della presente legge;

2) a seguito della constatazione da parte del veterinario governativo della presenza, nell'intervallo tra due successivi controlli, di animali da ritenere infetti ai sensi della presente legge; al veterinario governativo è fatto obbligo di darne immediata comunicazione all'Ufficio Agrario;

3) a seguito della constatazione di lesioni tubercolari in bovini, macellati o morti, appartenenti ad un allevamento riconosciuto ufficialmente indenne da tubercolosi o provenienti da esso da non più di 15 giorni. In entrambi i casi il referto di autopsia deve essere esaminato dall'Ufficiale sanitario, al quale il Direttore del Pubblico Macello è tenuto a trasmettere immediata comunicazione telefonica;

4) a seguito della constatazione, in animali provenienti da non più di 15 giorni da un allevamento riconosciuto ufficialmente indenne da tubercolosi, di elementi che inducono a ritenerli infetti ai sensi della presente legge.

### **Art. 13**

Negli allevamenti riconosciuti infetti i controlli periodici sono ripresi dopo la eliminazione degli animali infetti e la disinfezione dei ricoveri.

A tale norma si può derogare solo quando sia stato concesso dalla Commissione di cui all'art.1 un periodo di tempo superiore a sei mesi per la eliminazione degli infetti; i controlli saranno naturalmente eseguiti solo sugli animali non riconosciuti infetti e ricoverati permanentemente in reparti isolati.

#### **Art. 14**

Negli allevamenti nei quali è in corso il risanamento dalla tubercolosi, i vitelli nati da vacche infette debbono essere separati dalle rispettive madri e alimentati con latte o suoi derivati ottenuti da bovine non riconosciute infette ovvero risanati mediante un trattamento termico di sicura efficacia nei confronti del bacillo tubercolare.

#### **Art. 15**

Le disinfezioni per l'attuazione della presente legge sono effettuate a mezzo di personale specializzato dipendente dall'Ufficio di Igiene e Sanità, il quale provvederà ad impartire le necessarie istruzioni per la scelta e le condizioni di impiego dei prodotti disinfettanti, al fine di assicurare un'azione completamente efficace nei confronti dei bacilli tubercolari.

Divieti negli allevamenti controllati.

#### **Art. 16**

Negli allevamenti sottoposti al controllo dello Stato per la profilassi della tubercolosi bovina è vietato:

- 1) l'uso di vaccini e di prodotti terapeutici o profilattici antitubercolari, nonché di qualsiasi altro prodotto capace di alterare il risultato della prova allergica;
- 2) l'esecuzione di prove tubercoliniche, se non previamente autorizzate dall'Ufficio Agrario;
- 3) l'uso, per l'alimentazione degli animali, del latte o suoi derivati ottenuti da bovine non ufficialmente indenni da tubercolosi, anche se provenienti da caseifici o latterie, se non previamente risanati;
- 4) trasferire animali su pascoli nei quali non sia assicurata la piu' completa separazione da bovini di allevamento non riconosciuti ufficialmente indenni;
- 5) l'impiego di personale di stalla affetto da tubercolosi;
- 6) introdurre bovini non scortati da certificati comprovanti che gli animali provengono da allevamenti bovini ufficialmente indenni da tubercolosi e, se sono di età superiore a 6 settimane, che hanno fornito esito negativo ad almeno una prova della tubercolina. Tali certificati, così come quelli comprovanti le condizioni sanitarie previste dal successivo comma, debbono essere conservati dal proprietario o dal detentore degli animali i quali sono tenuti ad esibirli, dietro richiesta, alle autorità competenti fino al successivo controllo ufficiale.

A completamento di quanto previsto nel comma precedente, è fatto altresì obbligo che i bovini da introdurre siano scortati da certificati attestanti che appartengono ad allevamenti sottoposti con esito favorevole al controllo di Stato per il risanamento dalla brucellosi ovvero che abbiano subito con

esito negativo, da non piu' di 30 giorni, gli opportuni accertamenti sierologici nei confronti di detta malattia.

In deroga a quanto previsto dal precedente punto 6), in ogni allevamento sottoposto ad azione di risanamento nei confronti della tubercolosi, possono essere introdotti, con particolari misure profilattiche, dettate dal veterinario condotto, i vitelli di cui all'art. 14 della presente legge, nonché i vitelli nati da bovine infette eventualmente trasferite dall'allevamento stesso in altre sedi, ai sensi dell'art.6 della presente legge.

Misure speciali per gli allevamenti di bovini da carne e per le stalle dei commercianti.

### **Art. 17**

Negli allevamenti indirizzati esclusivamente alla produzione della carne, nei quali non siano presenti capi adibiti alla riproduzione, non si applicano le norme della presente legge.

Tuttavia in tali allevamenti è consentita solo la introduzione di bovini che provengono da allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi, o che non presentino manifestazioni cliniche di tubercolosi e abbiano reagito negativamente ad una prova della tubercolina eseguita da non piu' di 30 giorni.

La prova della tubercolina di cui al precedente comma non è richiesta per l'introduzione di vitelli di età non superiore a 6 settimane.

### **Art. 18**

I commercianti che intendono fornire bovini agli allevamenti, oltre ad essere muniti di regole licenza, devono a tale scopo attivare una apposita stalla completamente isolata nella quale fare affluire soltanto animali che abbiano i requisiti indicati all'art.16, punto 6) e successivo comma.

L'attivazione di tali stalle deve essere espressamente richiesta all'Ufficio Agrario, il quale provvederà, dietro parere scritto dell'Ufficiale Sanitario e del Veterinario Condotta, a rilasciare regolare autorizzazione.

I commercianti sono tenuti ad annotare in apposito registro di carico e scarico i contrassegni di identificazione apposti agli animali e ritenuti validi ai sensi della presente legge.

Disposizioni particolari.

### **Art. 19**

Nei casi in cui sia l'Ufficio Agrario, che i veterinari Condotti ritengano necessario adottare provvedimenti intesi ad evitare che l'eventuale presenza di animali infetti di altra specie comprometta l'esito del piano di profilassi e di risanamento dalla tubercolosi bovina, potranno adottare nei loro confronti, tutte o in parte, le misure sanitarie previste dalla presente legge.

Disposizioni riguardanti l'abbattimento degli animali infetti.

### **Art. 20**

L'abbattimento degli animali infetti ai sensi della presente legge è obbligatorio e deve essere attuato nei termini stabiliti o fissati dalla Commissione di cui all'art.1.

I contravventori alle misure obbligatorie stabilite dal presente piano di profilassi e di risanamento sono puniti con l'ammenda da lire 20.000 a L.200.000.

Ai proprietari dei bovini abbattuti verrà corrisposta una indennità nella misura e secondo i criteri e le modalità che verranno stabiliti con apposita legge comprendente anche le norme per la corresponsione dell'indennità di abbattimento dei bovini infetti da brucellosi.

Tale indennità non dovrà essere in ogni caso superiore alle lire 60.000 a capo.

Ai proprietari di una quantità di bestiame non superiore a dieci capi al momento della esecuzione delle prove diagnostiche mediante le quali sono identificati gli animali infetti, l'indennità di abbattimento è aumentata del 20 per cento.

Disposizioni finanziarie.

#### **Art. 21**

I fondi necessari per l'attuazione della presente legge verranno iscritti annualmente sul Bilancio dello Stato. Con tali fondi l'Ufficio Governativo Agrario e Forestale provvederà alle spese per gli accertamenti diagnostici e per gli interventi presso gli allevamenti.

Disposizioni finali.

#### **Art. 22**

Con l'entrata in vigore della presente Legge vengono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.

#### **Art. 23**

Le infrazioni alle norme di cui sopra saranno punite a termine di legge.

#### **Art. 24**

La presente legge entra in vigore immediatamente.

**Data dalla Nostra Residenza, addì 27 aprile 1971-1670 d.F.R.**

I CAPITANI REGGENTI

Luigi Lonfernini - Attilio Montanari

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

E. Della Balda



MOD. A.

(Art. 8)

Repubblica di San Marino

UFFICIO GOVERNATIVO AGRARIO E FORESTALE

SEZIONE ZOOPROFILATTICA

Allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi

sotto il controllo dello Stato

A richiesta dell'interessato;

Vista la Legge 16 aprile 1971;

Visti gli atti d'Ufficio;

SI ATTESTA

N. di identificazione dell'allevamento

che gli animali dell'allevamento del Sig. .... nell'azienda  
condotta dal Sig. .... e situata in località ..... della  
Parrocchia di .....sono stati sottoposti, con esito negativo, alla prova intradermica della  
tubercolina, eseguita in data ..... secondo le prescrizioni della legge citata in premessa.

L'allevamento è riconosciuto ufficialmente indenne da tubercolosi sotto il controllo dello Stato.

La presente attestazione è valida fino a ..... (1).

San Marino, li .....

BolloL'UFFICIO GOVERNATIVO

d'Ufficio AGRARIO E FORESTALE

.....

(1) Indicare la validità in relazione alla periodicità dei controlli previsti dall'art. ..... della Legge 26 febbraio 1971 n. 8.

MOD.B.

(Art. 9)

Repubblica di San Marino

UFFICIO GOVERNATIVO AGRARIO E FORESTALE

SEZIONE ZOOPROFILATTICA

Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi dei bovini (Legge 16 aprile 1971)

CERTIFICATO SANITARIO

N. di identificazione dell'allevamento

A richiesta dell'interessato:

Visti gli atti d'Ufficio dai quali risulta l'esito negativo degli accertamenti diagnostici effettuati in esecuzione e con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge 16 aprile 1971, da Veterinari appositamente autorizzati,

SI CERTIFICA

che il bovino sottoelencato

i bovini elencati

N. d'ordine	Sesso	Data di nascita	Razza	Contrassegno
.....	....	.....	....	.....
.....	....	.....	....	.....
.....	....	.....	....	.....
.....	....	.....	....	.....
.....	....	.....	....	.....
.....	....	.....	....	.....
.....	....	.....	....	.....

è stato sottoposto con esito negativo alla prova intradermica

sono stati sottoposti

della tubercolia eseguita in data .....,

Tale bovino risulta di proprietà del Sig. ....

Tali bovini risultano

....., il cui allevamento condotto dal Sig. .... e sito in  
località ..... della Parrocchia di ..... è riconosciuto  
ufficialmente indenne da tubercolosi sotto il controllo dello Stato.

Il presente certificato ha una validità di giorni 15 (quindici) dalla data del rilascio.

San Marino, li .....

BolloL'UFFICIO GOVERNATIVO

d'Ufficio AGRARIO E FORESTALE

.....

L'attestato può essere cumulativo purchè gli animali provengano dallo stesso allevamento.

## ERRATA CORRIGE

Nella Legge 16 aprile 1971 n. 16 pubblicata sul Bollettino

Ufficiale n. 2 del 5 maggio 1971, a pag. 22, art. 16 - punto 6 -

quarta riga, leggesi "che hanno formato esito negativo ad almeno  
una prova della tubercolina" e non "da".